

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 219

a iniziativa del Consigliere Urbinati

presentata in data 19 luglio 2018

PROGETTI SPERIMENTALI PER L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA E LA PROMOZIONE DELL'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione sostiene la realizzazione di politiche finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle energie rinnovabili, in armonia con la normativa europea e nazionale, mediante sperimentazioni a livello locale di buone pratiche in materia.

Art. 2
(Azioni progettuali sperimentali)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 il Consorzio del bacino Imbrifero del fiume Tronto operante nelle Marche (di seguito denominato Consorzio) privilegia nel programma degli investimenti previsto all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n.1775, riguardanti l'economia montana) e nel rispetto del Piano energetico ambientale regionale vigente (di seguito denominato PEAR) azioni progettuali a carattere sperimentale finalizzate a:

- a) promuovere l'impiego di energie rinnovabili e l'uso sostenibile dell'energia negli usi finali;
- b) diffondere la ricerca, il progresso tecnologico, l'innovazione e la formazione presso tutti i soggetti operanti nel settore energetico;
- c) ottimizzare la gestione di uno sportello informativo sui temi della promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- d) supportare, in termini di consulenza, programmazione e verifica, gli interventi delle amministrazioni pubbliche locali e tutte le attività in materia energetica;
- e) sostenere la progettazione e la realizzazione di azioni di riqualificazione energetica su scala urbana "smart city".

2. Allo svolgimento degli interventi previsti al comma 1 il Consorzio provvede attingendo al sovra canone attribuitogli ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 959/1953.

Art. 3
(Compiti della Regione)

1. La Regione supporta la realizzazione delle azioni progettuali previste al comma 1 dell'articolo 2 promuovendo intese con il Consorzio, volte in particolare a:

- a) individuare la durata della sperimentazione;
- b) garantire la piena coerenza del programma del Consorzio con il PEAR, sia per quanto riguarda

- l'attivazione delle azioni progettuali sia per quanto riguarda il relativo monitoraggio;
- c) individuare i metodi impiegati per la verifica e la misura delle variabili energetiche;
 - d) favorire la comunicazione dei risultati raggiunti e la diffusione su tutto il territorio regionale delle buone pratiche realizzate.

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Regione predispone una proposta di intesa da sottoporre al Consorzio in attuazione di quanto previsto all'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.